

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

Oggetto: ricorso ex art. 205 CdS in opposizione a sanzione amministrativa.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e ivi residente in via, n.,

PREMESSO CHE:

- 1) con verbale, elevato dai Carabinieri di Sacile in data, gli è stata contestata la violazione della norma di cui all'art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada perché il giorno, alle ore, nel Comune di in via, quale conducente del veicolo targato di sua proprietà "non era in grado di arrestarlo tempestivamente nel limite del suo campo di visibilità, al fine di evitare sinistro stradale (senza feriti)";
- 2) la violazione contestata è stata accertata in seguito ai rilievi circa il sinistro stradale senza feriti occorso il alle in, via
- 3) avverso l'indicato verbale lo scrivente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 203 del codice della strada;
- 4) il Prefetto respingeva l'opposizione con l'ordinanza-ingiunzione prot. n., emessa il e notificata il

tanto premesso

RICORRE

avverso la predetta ordinanza ingiunzione prefettizia, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, per i seguenti

MOTIVI

L'accertamento della presunta violazione è avvenuta in seguito ai rilievi relativi all'incidente stradale avvenuto in, via, alle ore del giorno

Dinamica dell'incidente. Come descritto nella relazione dei Carabinieri, il conducente del veicolo avversario, nell'effettuare manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio antistante l'asilo nido, entrava in collisione con il veicolo condotto dal sottoscritto. L'urto è stato molto violento, tanto che entrambe le auto subivano rilevanti danni; in particolare, l'auto del sottoscritto veniva sbalzata verso la parte opposta della strada.

Contestazione. I Carabinieri intervenuti contestavano al sottoscritto la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, CdS, in quanto lo stesso **non sarebbe stato in grado di conservare il controllo del veicolo che conduceva**. Si fa presente che, quando sono giunti i Carabinieri, l'auto dell'altro conducente era stata spostata al fine di evitare intralcio al traffico.

Considerazioni nel merito. Come abbiano fatto gli agenti a inferire che il sottoscritto non abbia tenuto un corretto comportamento non è dato comprendere: l'incidente è avvenuto per esclusiva imprudenza del conducente dell'altro veicolo che ha effettuato una repentina manovra di retromarcia e, perciò, impattando con l'auto del sottoscritto nella parte anteriore destra, come si evince dai danni riportati (leggasi il rapporto dei Carabinieri), la scaraventava sulla parte opposta della strada. Se ne deve dedurre che la manovra di retromarcia, oltre ad essere stata re-

pentina, è stata effettuata a forte velocità e il conducente non ha provveduto ad azionare i freni al momento dell'impatto.

Motivi del ricorso. La norma che si sostiene violata è talmente ampia da consentire qualsiasi interpretazione, ma, proprio per questo, gli organi accertatori devono usare la massima cautela nell'applicare sanzioni che si rivelano molto discrezionali, soprattutto quando l'accertamento delle responsabilità è effettuato a distanza di tempo dal fatto considerato illecito. L'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, detta all'Amministrazione procedente, sulla quale incombe l'onere della prova, un precetto ineludibile: *"può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo **colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata**"*. Nello specifico, l'Amministrazione procedente non ha fornita alcuna prova circa la responsabilità del ricorrente, ma si è limitata a formulare solo ipotesi che, proprio in virtù del principio di civiltà dell'onere probatorio, non possono assurgere a dignità di prova.

Chiede, pertanto, che:

in via principale: l'ordinanza ingiunzione opposta sia annullata previa sospensione della sua esecutorietà; **spese rifuse;**

in subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, il ripristino della sanzione originaria;

in via istruttoria: sia acquisito agli atti il rapporto della pattuglia intervenuta per i rilievi di rito.

Allega: 1) copia del verbale opposto; 2) copia denuncia sinistro; 3) copia foto dell'auto incidentata; 4) ricorso al Prefetto di PN; 5) relazione incidente stradale e rilevamento tecnico; 6) ordinanza-ingiunzione n. - dep del oggi opposta.

.....,